



LA CASSAZIONE CONFERMA, ILLEGITTIMA MULTA CON AUTOVELOX APPROVATI, MA SENZA OMOLOGAZIONE

A CURA DELL'[AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO](#)

INDICE

1 IL FATTO

2 LA SENTENZA

1 IL FATTO

La vicenda nasce da un verbale elevato dalla Polizia Locale di Quero Vas per violazione dell'art. 142, comma 7, C.d.S., accertata mediante **apparecchiatura fissa di rilevamento della velocità**. L'automobilista proponeva opposizione, contestando diversi profili: **mancata prova dell'illecito, mancata omologazione, approvazione e taratura dell'autovelox, oltre alla ritenuta irregolare collocazione dell'impianto** in relazione alle caratteristiche della strada.-

In primo grado, il **Giudice di Pace di Belluno** aveva accolto l'opposizione perchè l'apparecchiatura risultava **approvata**, ma **non omologata** ai sensi dell'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della strada.-

Il **Comune**, però, proponeva appello, e il **Tribunale di Belluno**, con sentenza n. 438/2022, ribaltava la decisione. Secondo il giudice d'appello, infatti, **approvazione e omologazione**, pur non essendo coincidenti, avrebbero svolto una funzione

sostanzialmente equivalente sotto il profilo tecnico: in altre parole, per il Tribunale, la sola approvazione del dispositivo poteva bastare.

Da qui il ricorso per Cassazione.-

2 LA SENTENZA

La Cassazione, con l'ordinanza n. 8797 dell'8 aprile 2026, ribadisce che **se l'autovelox non è omologato, la multa è illegittima.-**

Per la Cassazione **approvazione e omologazione non sono la stessa cosa** e non possono essere confuse.-

L'art. 142, comma 6, del Codice della strada, prevede che fanno prova le risultanze di apparecchiature **debitamente omologate**. Non parla di apparecchi solo **approvati**.-

Quindi, **un autovelox soltanto approvato non basta** per fondare validamente la contestazione dell'eccesso di velocità.-

La Cassazione aggiunge un altro passaggio molto importante: **circolari, pareri o indicazioni del MIT non possono modificare la legge, né derogarla.-**